

Un vestito



su misura

Li 2008, grazie alle novità della Finanziaria, sta rilanciando le operazioni societarie di conferimento della farmacia ditta individuale in società.

Due sono le principali tipologie di operazioni che vengono poste in essere: da un lato, la “trasformazione” delle imprese familiari in società, con coinvolgimento dei familiari farmacisti come soci; dall’altro, le ipotesi di conferimento in sede di cessione della farmacia, finalizzate a massimizzare il “P/P ratio” (chi vuole sapere di che si tratta, lo scoprirà leggendo il primo capitolo del volume *La Finanziaria 2008 e le altre sfide sul banco del farmacista*, disponibile gratuitamente compilando la cartolina allegata alla rivista), secondo lo schema descritto su *Punto Effe* n. 6 del 3 aprile 2008.

Vi sono poi alcune ipotesi di fusioni sinergiche tra più farmacie, che sfruttano le opportunità del decreto Bersani per realizzare società di gestione di più farmacie.

Spesso in vista di simili operazioni tanto il titolare quanto i consulenti hanno presente l’interesse primario fiscale, e si dimenticano o sottovalutano altri aspetti molto importanti.

Uno di questi è la redazione dello statuto sociale.

Come abbiamo spesso ricordato, quando si costituisce una società bisogna tener ben presente il monito dantesco «*guarda com’entri e di cui tu ti fide*»: regolare in modo corretto i rapporti sociali è uno (anche se non l’unico) dei segreti per assicurare una serena vita sociale futura.

Accade sovente che il farmacista, quando gli viene presentata un’ope-

Ciascuno statuto di società deve essere modellato secondo gli accordi e in funzione delle finalità perseguite dai soci. Analizziamo alcuni punti “di attenzione” da tener presenti nella sua redazione

DI **MARCELLO TARABUSI** E **GIOVANNI TROMBETTA**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

razione, non presti attenzione alla lettura dei patti sociali, demandando di fatto al consulente e al notaio la scelta delle regole che presiederanno all’ordinato svolgimento dell’attività sociale.

Solo dopo qualche tempo, esaurito l’effetto del brivido fiscale, il farmacista comincia a porsi delle domande: “Posso ancora cedere la farmacia?”, “Posso trasferire le mie quote sociali se voglio disinvestire?”, “Se mi accade qualcosa, cosa ne sarà dei miei eredi?”, “Chi deve dirigere la farmacia?” e così via.

Ricordiamoci che il conferimento in società è sì uno strumento interessante di riorganizzazione, ma costituisce anche una forma di trasformazione di un capitale liberamente trasferibile (la farmacia) in un capitale parzialmente immobilizzato (la quota sociale): finché la titolarità spetta al singolo, questi può in ogni momento decidere di realizzare il proprio investimento trasferendo la farmacia a terzi; quando la farmacia viene conferita in società, l’eventuale cessione dell’azienda sarà decisa

dai soci secondo le regole del Codice civile e dello statuto, mentre la cessione delle quote sociali non è generalmente consentita senza il consenso degli altri soci, salvo diverso patto sociale.

Ecco perché è importante, prima di costituire una società, fare un “check-up” allo statuto.

Come abbiamo accennato, il Codice civile disciplina in modo abbastanza minuzioso le regole di funzionamento delle società, cosicché, in teoria, ai soci sarebbe sufficiente, nell’atto costitutivo, enunciare il tipo prescelto (Snc o Sas); dopodiché, le norme applicabili discenderebbero direttamente dalla legge.

Va tuttavia ricordato che le disposizioni del codice sono talvolta ambigue, altre volte consentono di scegliere tra varie soluzioni opzionali, ovvero ancora lasciano liberi i soci di regolare diversamente il rapporto sociale.

Ecco che, al momento della costituzione della società e/o di modifica dei patti sociali, si possono allora sfruttare le numerose opportunità

concesse dalla legge, onde rendere quanto più possibile chiari ed equilibrati i rapporti tra soci, e modellarli sulle loro esigenze, non dimenticando in molti casi l'esigenza di prevedere specifiche clausole in funzione dell'applicazione di leggi speciali (per esempio, norme sanitarie, fiscali, previdenziali, di pubblica sicurezza eccetera).

È fin superfluo precisare che, a rigore, ciascuno statuto è un "vestito su misura" per le esigenze dei soci e, pertanto, deve essere modellato secondo gli accordi e in funzione delle finalità da essi perseguite.

Tuttavia, senza pretesa di completezza, segnaliamo alcuni punti "di attenzione" da tener presenti nella redazione di uno statuto di società speciale. Con la doverosa precisazione che ciascuna delle scelte in materia statutaria può, alternativamente, rafforzare la posizione dei soci di minoranza, ovvero comprimerla per aumentare l'efficienza gestionale; può tutelare in via prioritaria le ragioni della famiglia, per esempio con le clausole in materia di successione del socio, ovvero quelle della gestione; può prediligere la trasparenza della gestione ovvero il principio "non disturbate il manovratore"; può orientarsi al rigido criterio economico (decisioni a maggioranza di quote) o a un principio solidaristico (maggioranze per teste); e così via... La soluzione ottimale, ossia quella che assicura un ragionevole equilibrio, va ricercata caso per caso.

Offriamo qui di seguito alcune indicazioni che riteniamo utili a tal fine, precisando che sempre le decisioni vanno prese dopo attenta ponderazione e, se del caso, disamina congiunta tra tutti i soci e i rispettivi consulenti, in modo che i patti siano chiari per tutti.

RAGIONE SOCIALE E SEGNI DISTINTIVI

È consigliabile soprassedere alla prassi che, sino a oggi, legava il nome della società a quello della farmacia (per esempio, "Farmacia di

Piazza Grande del dottor Angelo Perfetti e c. Snc").

Con la possibilità di acquistare più farmacie tramite una società sola, è meglio ricorrere a denominazioni generali (per esempio, "Iniziative Perfetti di Angelo Perfetti e c. Snc"; "Farmacie Riunite di Angelo Perfetti Snc"; "Angelo Perfetti Snc" e così via), prevedendo poi nello statuto che ove la società, nei limiti tempo per tempo consentiti dall'ordinamento, sia titolare di più farmacie e/o di altri esercizi commerciali ovvero svolga, sempre nei limiti tempo per tempo consentiti dall'ordinamento, più attività, potrà usare per ciascuna di esse una ditta e/o una insegna distinte.

L'OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Come ricordato, la gestione della farmacia è oggetto sociale esclusivo. Tuttavia ciò non significa divieto di ogni operazione estranea: a scanso di future contestazioni, è opportuno specificare che la società:

- ◆ potrà inoltre compiere direttamente o indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività e i divieti previsti dalla legge, ed esclusa in ogni caso ogni attività vietata e/o riservata, ogni altra operazione o attività consentita di qualsiasi natura, purché accessoria, complementare, strumentale o comunque connessa all'attività che ne costituisce l'oggetto sociale;
- ◆ potrà pertanto compiere, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo, ogni operazione immobiliare e mobiliare, imprenditoriale e finanziaria (anche contraendo qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società anche finanziarie e privati) necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

◆ potrà infine assumere - sempre a titolo meramente accessorio, complementare, strumentale o comunque connesso all'attività che ne costituisce l'oggetto sociale - partecipazioni e cointeressenze in imprese, società lucrative, cooperative di

farmacisti o consorzi, nonché partecipare in qualsiasi altra forma ad altri enti, pubblici e privati, a carattere metaindividuale, ancorché non personificati, purché aventi oggetto e/o scopi direttamente o indirettamente accessori, complementari, strumentali o comunque connessi all'attività esercitata dalla società, rimanendo esclusa ogni partecipazione in società per l'esercizio di un'altra farmacia.

Per tener conto delle innovazioni del 2006 e del 2007, è opportuno infine specificare che la società, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale esclusivo, potrà acquisire la titolarità, nell'ambito dei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti (attualmente: fino a un massimo di quattro farmacie ubicate nella medesima Provincia, articolo 7, comma 4-bis, Legge n. 362/91 come modificata dall'articolo 5, comma 6-ter, DI n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006).

Potrà altresì assumere la gestione di altre farmacie pubbliche o private e/o di altre strutture di vendita al pubblico di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e salutari, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti. Potrà del pari svolgere ogni altra attività nella distribuzione del farmaco, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme. Tutto ciò per evitare eventuali preclusioni derivanti dall'oggetto sociale esclusivo, laddove riforme legislative o nuove interpretazioni giurisprudenziali consentano di estendere l'attività.

GLI UTILI

È opportuno regolare espressamente il criterio di ripartizione dell'utile (generalmente: in funzione delle quote di capitale sociale). Possono prevedersi clausole speciali (per esempio, quote di utili prioritariamente attribuite ai soci amministra-

tori o d'opera). È opportuno introdurre regole "di *default*" (ossia: applicabili in assenza di decisione contraria dei soci) sulla distribuzione e/o accantonamento dell'utile.

Se si vogliono privilegiare la stabilità e l'equilibrio finanziario aziendale, si prevederà l'accantonamento (parziale o totale) in assenza di delibera contraria. Ove invece si voglia assicurare la massima tutela del diritto all'utile per i soci, e particolarmente per quelli di minoranza, si specificheranno le modalità e gli eventuali presupposti per l'accantonamento, eventualmente ammettendolo solo con decisione unanime.

CONTABILITÀ E BILANCIO

È quanto mai opportuno prevedere specifiche regole sull'approvazione del bilancio, eventualmente imponendone la comunicazione formale ai soci entro un dato termine (solitamente si assume o quello vigente per le società di capitali, o quello per il versamento a saldo delle imposte sui redditi).

È anche possibile introdurre clausole sull'approvazione tacita del bilancio decorso un certo tempo dalla sua comunicazione e/o dal suo deposito e/o dallo spirare del termine per il deposito. Ovviamente, tanto più si impongono oneri di comunicazione, tanto più si tutelano i soci non amministratori; viceversa, ci si "schiera" dalla parte dell'efficienza, imponendo ai soci non amministratori maggiori oneri di attenzione, se si introducono regole di approvazione tacita (se ne suggerisce sempre l'introduzione, in modalità ragionevoli, onde assicurare l'immutabilità nel tempo e la non contestabilità dei bilanci, in difetto di tempestiva attivazione del socio).

Anche le norme sul diritto di accesso, ispezione e informazione dei soci sulla contabilità e sui documenti dell'amministrazione potranno essere volte a contemperare gli interessi dei soci con le esigenze di efficienza gestionale.

È possibile, per esempio, limitare l'accesso nei locali della farmacia, imporre termini di preavviso, vietare

il contatto diretto con terzi consulenti della società (in tal modo, ogni richiesta al commercialista e/o al legale passerà per i soci amministratori, mentre in difetto di tale clausola un socio potrebbe tentare di accedere motu proprio ai documenti custoditi presso lo studio di consulenza). Si può del pari regolare la possibilità di esercitare il controllo tramite incaricati (specificandone il profilo professionale: per esempio, "avvocati e dottori commercialisti" oppure "professionisti tenuti al segreto professionale"), come pure regolare le spese di accesso, ispezione ed estrazione di documenti, accollandole alla società, al socio richiedente, ovvero ripartendole in altro modo.

PROCEDIMENTO DECISIONALE E ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Può risultare utile stabilire un criterio generale di decisione (unanimità, maggioranze di vario tipo eccetera), sia per le decisioni dei soci (per esempio, per l'approvazione del bilancio, la distribuzione di utili eccetera), sia per le decisioni degli amministratori (ove non sia previsto il metodo congiuntivo o disgiuntivo).

Quale che sia il modello organizzativo prescelto (amministrazione congiuntiva, disgiuntiva, mista, collegiale eccetera) è opportuno consentire a tutti i soci l'adozione - in via autonoma e salvo il dovere di riferire agli altri - di atti urgenti collegati alla direzione della farmacia, specie se correlati a prescrizioni dell'autorità sanitaria.

È inoltre opportuno specificare che tutte le decisioni sono assumibili anche senza procedimento collegiale (convocazione, discussione, decisione) ma anche con consenso espresso separatamente e/o tacitamente. Si può prevedere l'obbligo e/o la facoltà dei soci e degli amministratori di far constare le decisioni da appositi verbali, come pure quella di far annotare il proprio dissenso da una decisione assunta dagli altri.

(1 - *continua*)